



**COMUNE DI
CASTEL SAN GIORGIO**

PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEGLI
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

INDICE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Disciplina dei servizi
- Art. 3 - Definizione dei servizi
- Art. 4 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea
- Art. 5 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

CAPO II NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI N.C.C.

- Art. 6 - Titolo per l'esercizio dei servizi
- Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi
- Art. 8 - Collaborazione familiare
- Art. 9 - Ambiti operativi territoriali
- Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni
- Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
- Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 13 - Validità della graduatoria
- Art. 14 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni
- Art. 15 - Inizio del servizio
- Art. 16 - Validità della licenza e autorizzazione
- Art. 17 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione
- Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli
- Art. 19 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio taxi
- Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.
- Art. 21 - Tassametro per il servizio taxi
- Art. 22 - Pubblicità sulle autovetture
- Art. 23 - Veicoli di riserva
- Art. 24 - Stazionamento taxi
- Art. 25 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.
- Art. 26 - Trasporto soggetti portatori di handicap
- Art. 27 - Tariffe
- Art. 28 - Regolamento del servizio

CAPO III SANZIONI - REVOCA - VIGILANZA

Art. 29 - Sanzioni

Art. 30 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Art. 31 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Art. 32- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Art. 33 - Vigilanza e controllo

CAPO IV NORME COMPORTAMENTALI

Art. 34 - Codice di comportamento

Art. 35 - Comportamenti degli utenti

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Abrogazioni

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1- Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.

Art. 2- Disciplina dei servizi

I servizi taxi e noleggio con conducente sono individuati dalla Legge 15.01.1992, n. 21 - "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". L'esercizio dei servizi pubblici non di linea è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) Art. 19, punto 8) e 85 del DPR n. 616/1977;
 - b) DPR n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
 - c) DPR n. 495/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada";
 - d) D.M. 13.12.1951, sui servizi pubblici non di linea;
 - e) D.M. 15.12.1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
 - f) Art. 8 della Legge n. 104/1992;
 - g) D. Lgs n. 395/2000 e s.m.i.;
 - h) D.M. 28.04.2005 n. 161.
- i) **Decreto Legge n° 1 del 24/01/2012**, "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" art. 36

Art. 3 - Definizione dei servizi

I servizi taxi e N.C.C., così come definiti dagli artt. 1, 2, 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, sono autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiore ad otto, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.

Art. 4 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea

Le autovetture in servizio taxi e noleggio possono essere utilizzate per l'effettuazione di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti dall'Amministrazione comunale, così come previsto dall'art. 14, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 19.1.1997 n. 422.

Art. 5 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli

Il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio taxi e al servizio di noleggio con conducente è stabilito, secondo i criteri di cui al successivo comma 2, dalla Giunta Comunale con cadenza triennale.

Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di vetture e residenti; dei flussi turistici e dei fattori che influenzano la domanda.

La Giunta Comunale, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.

CAPO II

NORME PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DI N.C.C.

Art. 6 - Titolo per l'esercizio dei servizi

L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C. è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A. .

Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 15.01.1992 n. 21 e dal presente Regolamento.

I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 8, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art.7 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi

I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C., possono esercitare la propria attività secondo le norme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.01.1992, n. 21.

E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti dall'art. 7 della legge 21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento non comporta modifiche dell'intestazione dei titoli, né richiede provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Collaborazione familiare

(In conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, togliere) i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.

Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio comunale competente l'elenco dei familiari, collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso le C.C.I.A.A.. L'elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia. **(art 36 c. 8c Decreto Legge n° 1 del 24/01/2012 togliere)**

Art. 9 - Ambiti operativi territoriali

I titolari di licenza o di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti degli stessi lo consentono.

Per il servizio taxi il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Castel San Giorgio, fermo restando che oltre tale ambito territoriale la corsa è facoltativa.

Per il servizio N.C.C. il prelevamento del cliente oppure l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio di Castel San Giorgio per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 11, commi 3 e 4 della Legge n. 21/1992.

Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e autorizzazioni

Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all'esercizio taxi o N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nel ruolo dei conducenti, istituito presso le C.C.I.A.A., o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all'art. 6 della legge 21/92;

- b) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza o autorizzazione d'esercizio;
- c) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
- d) di non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro Comune fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. nei casi previsti dall'art.8 della legge n.21/92;

Per l'esercizio del servizio di N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, nel territorio del Comune di Castel San Giorgio.

Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizione documentali per verificare il possesso dei requisiti.

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio N.C.C. vengono assegnate per pubblico concorso.

Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con la indizione di pubblico concorso, fatto salvo l'esistenza di graduatoria valida.

L'indizione del concorso è di competenza della Giunta Comunale che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che ha individuato gli organici.

Art. 12 - Contenuti del bando di concorso

Il bando di concorso pubblico deve indicare:

- a) il numero delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- c) i requisiti per il rilascio del titolo;
- d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da presentare;
- e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all'art. 8, comma 4 della legge n.21/92 e il punteggio relativo;
- f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- h) eventuali materie d'esame;
- i) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Il bando è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castel San Giorgio, nonché sul sito web istituzionale.

Art.13 - Validità della graduatoria

La graduatoria, redatta dalla Commissione di concorso, ha validità tre anni dalla sua approvazione.

I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Art.14 - Rilascio delle licenze e autorizzazioni

L'Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell'esito del concorso nel termine di giorni 10 dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione

comprovante il possesso dei requisiti.

Nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione, ai candidati in possesso dei requisiti, sono assegnate le licenze o autorizzazioni con determinazione dirigenziale.

Art.15 - Inizio del servizio

Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione.

Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore debitamente documentata.

Prima dell'inizio del servizio, l'assegnatario deve provvedere all'installazione del tassametro, debitamente sigillato.

Art.16 - Validità della licenza e autorizzazione

Le licenze e le autorizzazioni hanno validità illimitata, fermo restando la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

L'ufficio di Polizia Amministrativa verifica periodicamente o qualora ne ravvisi l'opportunità, anche a campione, la permanenza dei requisiti per l'esercizio della professione.

Art. 17 - Trasferibilità della licenza e dell'autorizzazione

La licenza o l'autorizzazione fanno parte della dotazione di impianto dell'azienda e sono trasferibili ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

Per atto fra vivi: il trasferimento è concesso dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21/92, anche in seguito a cancellazione dal ruolo dei conducenti presso le C.C.I.A.A.. Il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione di cancellazione dal ruolo dei conducenti. Il mancato rispetto di detto termine comporta la revoca del titolo.

L'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dal medico legale della A.S.L. di appartenenza.

A seguito di morte del titolare gli eredi devono comunicare all'Ufficio comunale competente il decesso nel termine di giorni 30 dall'evento.

Il trasferimento del titolo è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che sia in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, previa rinuncia scritta di tutti gli altri aventi diritto.

Art. 18 - Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio taxi o NCC devono:

- a) essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose e animali domestici al seguito del cliente, anche con l'installazione di portabagagli all'esterno dell'autovettura;
- c) essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;
- d) di essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre scarichi inquinanti, come individuati dal decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992;

Art. 19 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio di taxi

Oltre alle caratteristiche prescritte all'art. 18, l'autoveicolo taxi deve:

- a) essere dotato di tassametro omologato con le caratteristiche indicate all'art. 21 del presente Regolamento;

- b) avere a bordo il tariffario, quello autorizzato dall'Amministrazione comunale, a disposizione della clientela. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario in lettere deve essere anche in lingua inglese;
- c) essere del colore stabilito dal decreto del Ministero dei Trasporti, ove immatricolato in data successiva al 31.12.1992;
- d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma del Comune di Castel San Giorgio ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite dall'ufficio comunale competente;
- e) recare sul tetto della vettura, durante il servizio, apposito segnale illuminabile con la dicitura TAXI;
- f) esporre in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime previste dall'Amministrazione comunale, contrassegno adesivo ben visibile che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti;
- g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza ed il nominativo del titolare. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria, va applicata una targa recante lo stemma del Comune di Castel San Giorgio, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico";

Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche e telefoniche a servizio esclusivo del cliente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.

Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento, relative agli articoli del presente Regolamento, sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio, possono essere applicati in modo da consentirne la rimozione allorché il veicolo viene adibito ad uso privato.

Art. 20 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

Oltre alle prescrizioni dell'art. 18, l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune di Castel San Giorgio ed il numero dell'autorizzazione.

La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione comunale.

L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.

Art. 21 - Tassametro per il servizio taxi

Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;
- b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana non consenta l'inserimento di altre tariffe;
- c) indicare l'esatto importo in Euro.

Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che autista e cliente leggano chiaramente le indicazioni dello stesso.

Il tassametro è sottoposto a verifica da parte del competente ufficio comunale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche e della corretta taratura tariffaria. A

seguito della verifica, il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

Il tassametro deve:

- a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione;
- b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa.

E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

In caso di avaria del tassametro l'autista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito e alla durata del servizio.

Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'ufficio di Polizia Amministrativa di ogni intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente a verifica con apposizione di nuovo sigillo.

E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

Art. 22 - Pubblicità sulle autovetture

L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche.

La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti, o agevolazioni tariffarie, deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione comunale.

Art. 23 - Veicoli di riserva

Su richiesta dei titolari di licenza taxi e degli organismi associativi di cui all'art. 7 della legge 21/92, la giunta comunale può autorizzare l'immatricolazione di vetture taxi da adibire a veicoli di riserva a disposizione di tutti i tassisti impossibilitati ad utilizzare il proprio automezzo per guasto meccanico, incidente stradale, furto e incendio.

Le vetture di riserva, aventi tutte le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio taxi, devono essere contrassegnate da apposito simbolo di riconoscimento che deve essere consegnato dall'Amministrazione comunale e ad essa riconsegnato al termine dell'uso.

Il titolare della licenza la cui vettura si trova nell'impossibilità di circolare, deve comunicare al competente ufficio comunale i motivi e la durata del fermo tecnico ed i contrassegni dell'auto di scorta utilizzata.

Al titolare della licenza, al collaboratore familiare ed al sostituto alla guida, è vietato l'uso dell'autovettura taxi qualora gli sia stato assegnato un veicolo di riserva.

Art. 24 - Stazionamento taxi

Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta stabilite con ordinanza sindacale ed individuate da apposita segnaletica.

I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine, anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc.). E' inoltre possibile in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.

L'uso delle aree di sosta può essere vietato, con ordinanza del sindaco, se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ricorrono altri motivi di pubblico interesse.

E' consentito al cliente di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista.

E' vietato far salire a bordo il cliente quando il taxi si trova ad una distanza inferiore a 100 metri dal luogo di stazionamento, qualora ci siano taxi o clienti in attesa nel luogo di stazionamento.

Art. 25 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse, situate nel territorio del comune di Castel San Giorgio, in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

Art. 26 - Trasporto soggetti portatori di handicap

Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

I titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

I veicoli, appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503.

Art. 27 - Tariffe

Le tariffe massime del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano e i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.

Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.

I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio anche tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare, con soggetti terzi, pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.

Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285. Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.

Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e pattuirne le condizioni.

I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92, nonché le centrali Radio-taxi, possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione comunale.

La Giunta comunale dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicative di tale sistema tariffario, garantendo la massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione alla clientela ed adeguata fattibilità gestionale. Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.

Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della legge 21/92 possono stipulare, con soggetti terzi pubblici e privati, convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.

Qualora per avaria il servizio fosse sospeso l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.

Art. 28 - Regolamento del servizio

Il servizio di taxi è regolato in relazione alle esigenze della clientela.

L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore alle sei ore.

Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturali o altri eventi eccezionali, per

soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina, il Sindaco stabilisce i tempi e gli orari di servizio.

CAPO III

SANZIONI - REVOCA - VIGILANZA

Art. 29 - Sanzioni

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs n. 285/92, ai titolari di licenze ed autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori familiari, si applicano le sanzioni che saranno individuate con l'approvazione del codice di comportamento degli operatori del settore.

Art. 30 - Revoca della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- b) alla quinta inosservanza all'obbligo della prestazione;
- c) alla seconda inosservanza all'obbligo della prestazione, quando il rifiuto di servizio si riferisca ad una persona disabile;

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 31 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il Comune dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 giorni, salvo i casi di forza maggiore.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della MCTC ed all'Ufficio addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti.

Art. 32- Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza o dell'autorizzazione.

Art. 33 - Vigilanza e controllo

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, più in generale sull'esercizio dei servizi taxi e N.C.C. compete al Comune che lo esercita attraverso l'Ufficio di Polizia amministrativa.

CAPO IV

NORME COMPORTAMENTALI

Art. 34 - Codice di comportamento

I conducenti devono attenersi ai seguenti obblighi e regole comportamentali:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza, sia verso gli utenti del servizio sia verso i colleghi;
- b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, in particolare il tassametro;
- c) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- d) non fumare o consumare cibo durante la corsa;
- e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- f) seguire, salvo diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- g) non chiedere il pagamento di importo superiore a quello visualizzato sul tassametro o concordato;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino fiscale attestante il prezzo pagato per il servizio;
- i) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituti, e comunque solo con il personale autorizzato;
- j) rispettare i turni di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dal Comune di Castel San Giorgio.

Art. 35 - Comportamenti degli utenti

Agli utenti del servizio pubblico non di linea è fatto divieto di:

- a) fumare e consumare cibi sui veicoli;
- b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza prevista dal codice della strada;
- f) aprire le porte della parte della corrente di traffico.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato, e cessa pertanto di avere efficacia, il Regolamento previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.